



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 89/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Approvazione del rendiconto consolidato dell'anno 2019 della Regione Calabria (articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118)"

relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 468 del 15/12/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/12/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/12/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (1) (artt. 11, 63 – estratto allegato 4/1 e 4/3) pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Codice Civile (Artt. 2424 bis – 2426) pag. 19

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n.209 del 23 luglio 2020 pag. 24

Approvazione Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2019. Proposta al Consiglio regionale

Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 30 settembre 2020 pag. 29

Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione (Deliberazione U.P. n. 16 del 26 giugno 2020, così come integrata con successiva deliberazione U.P. n. 34 dell'11 settembre 2020).

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 [\(1\)](#) (artt. 11, 63 – estratto allegato 4/1 e 4/3).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11 *Schemi di bilancio* [\(38\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo

i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 63 *Rendiconto generale* ⁽¹²⁸⁾

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.

3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.

5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.

7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;

b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

[\(128\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Estratto Allegato n. 4/1**al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA****17. Principio della competenza economica**

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo

processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

Estratto Allegato n. 4/3

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la

copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario

fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

3. La misurazione dei componenti del risultato economico (228)

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.
- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi< ,
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

In particolare, con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti).

Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)" non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al presente decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente

di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore.

Codice Civile (Artt. 2424 bis – 2426)**2424-bis.** Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale ⁽¹⁾

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma [dell'articolo 2359](#) si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma [dell'articolo 2120](#).

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma [dell'articolo 2357-ter](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al [Capo V](#).

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#).

Art.2426 - Criteri di valutazioni ⁽¹⁾

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile ⁽²⁾;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa ⁽³⁾;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli [articoli 2423 e 2423-bis](#).

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile ⁽⁴⁾;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati ⁽⁵⁾⁽⁶⁾;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento ⁽⁷⁾⁽⁶⁾;

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8) ⁽⁸⁾;

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo ⁽⁹⁾;

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto ⁽¹⁰⁾;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli [articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447](#) e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite ⁽¹¹⁾.

[12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione ⁽¹²⁾.]

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea ⁽¹³⁾.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce ⁽¹³⁾.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato ⁽¹³⁾.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al [Capo V](#).

(2) Numero così modificato dall'[art. 6, comma 8, lett. a\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;».

(3) Numero così modificato dall'[art. 6, comma 8, lett. b\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;».

(4) Numero così modificato dall'[art. 6, comma 8, lett. c\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli [articoli 2423 e 2423-bis](#).

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;».

(5) Numero così sostituito dall'[art. 6, comma 8, lett. d\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;».

(6) Le disposizioni del presente numero non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'[art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#) come sostituito dall'[art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#).

(7) Numero così modificato dall'[art. 6, comma 8, lett. e\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso

sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;».

(8) Numero così sostituito dall'art. [6, comma 8, lett. f\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;».

(9) Numero così sostituito dall'art. [6, comma 8, lett. g\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;».

(10) Numero modificato dall'art. [17, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310](#) e, successivamente, così sostituito dall'art. [6, comma 8, lett. h\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#). Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato [D.Lgs. n. 139/2015](#) era il seguente: «8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto [D.Lgs. n. 310/2004](#) era il seguente: «8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.».

(11) Numero inserito dall'art. [6, comma 8, lett. i\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#).

(12) Numero abrogato dall'art. [6, comma 8, lett. l\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#).

(13) Comma aggiunto dall'art. [6, comma 8, lett. m\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#).



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 209 della seduta del 23 LUG. 2020.

Oggetto: Progetto di Legge: Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2019. Proposta al Consiglio Regionale.

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Filippo De Cello (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: Dott. Michele Stefanizzi (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		<input checked="" type="checkbox"/>
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 63, comma 1,2,4,5,6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 dispone che:
 - " 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
 2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.
(...)
 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 comma 1.
 5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.
 6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.
 7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:
 - a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;
 - b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. (...)"
- L'art.11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 precisa che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed elenca i contenuti minimi della relazione stessa;
- l'Amministrazione regionale, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs 118/2011, ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, affiancando la stessa alla contabilità finanziaria a partire dall'anno 2016.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dalle regole di cui al pareggio di bilancio, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di

servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale;

- ai sensi dell'art. 77 quater, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, al Rendiconto delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, devono essere allegati i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquidate e devono costituire un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
- ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dall'esercizio 2014, le Amministrazioni pubbliche allegano alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio l'indicatore della tempestività dei pagamenti;
- ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, la deliberazione consiliare avente ad oggetto il "Piano di rientro dal disavanzo" deve essere allegata al Bilancio e al Rendiconto costituendone parte integrante.

TENUTO CONTO CHE:

- il valore attuale delle partecipazioni regionali è ottenuto utilizzando il metodo del patrimonio netto e il valore dei fondi afferenti alle società è esplicitato nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto;
- le ultime risultanze definitive della gestione degli Enti del Servizio sanitario regionale afferiscono al preconsuntivo modello CE IV Trimestre 2019;
- le risultanze del bilancio consolidato del sistema sanitario regionale non sono ancora definitive in quanto, detto bilancio, predisposto dalla gestione sanitaria accentrata, deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale termine è stato prorogato al 31/07/2020 ai sensi della L. 24 aprile 2020, n.27, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 5, primo periodo, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, il Rendiconto generale della Regione è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- ai sensi dell'art.1, comma 5, terzo periodo, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 9/2013, ha precisato che *"la pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d.23 maggio 1924, n. 827; art. 38, l.31 dicembre 2009, n. 196). Poiché la finalità primigenia della resa del conto è quella di consentire il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse da parte del governo, l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso"*.

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di consentire l'attività di parifica di cui agli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si ritiene opportuno predisporre, oltre al conto consuntivo redatto in conformità agli schemi di cui all'art.11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, i prospetti contenenti le risultanze della gestione 2019 sia per la parte delle spese che per quella delle entrate declinati per capitoli, e di approvare gli stessi, con il presente atto deliberativo, contestualmente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 di cui trattasi.

RAVVISATO che ai sensi dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), per le Regioni il termine di adozione dei rendiconti relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, viene differito al 30 giugno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze.

TENUTO CONTO CHE:

- il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2019, se pur avviato dal dipartimento Economia e Finanze nel mese di febbraio 2020, in tempo utile per il rispetto delle scadenze di legge di approvazione del rendiconto, a causa dei forti ritardi accumulati dai dipartimenti regionali nel corso della procedura, si è concluso solo alla fine del mese di giugno;

- in data 26/06/2020 il Dipartimento Economia e Finanze trasmetteva le risultanze della procedura del riaccertamento ordinario al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del relativo parere di legge;
- l'Organo di Revisione della Regione Calabria, dopo una fitta interlocuzione con il Dipartimento Economia e Finanze, con verbale n.38 del 15/07/2020 rilasciava parere favorevole alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;
- con Deliberazione n.194 del 20/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato le risultanze della procedura di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché le conseguenti variazioni al bilancio di previsionale 2020/2022.

ATTESO CHE per come previsto dall'art.63 commi 8-9-10 e 11 del D.Lgs.118/2011, essendo la procedura del riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla corretta determinazione delle risultanze contabili di cui al Rendiconto di gestione, i suddetti ritardi accumulati nell'ultimazione della stessa hanno comportato conseguenti ripercussioni sul rispetto dei termini di legge per la predisposizione e l'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2019 della Regione Calabria.

TENUTO CONTO, altresì, che al fine di determinare il valore complessivo dei residui attivi e passivi, è stato anche necessario attendere l'esito della ricognizione sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati e sul permanere delle posizioni debitorie effettive afferenti agli impegni assunti, tempo per tempo, a valere sui capitoli rientranti nel perimetro sanitario, che è stato comunicato solo in data 8 maggio 2019.

TENUTO CONTO, ancora, che l'art.11 comma 6 let.J del D.Lgs. 118/2011, prevede che nella relazione illustrativa al rendiconto di gestione venga data evidenza degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Regione e i propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

RAVVISATO CHE:

- la procedura di circolarizzazione debiti/crediti di cui alla suddetta normativa è stata avviata dal Dipartimento Economia e Finanze con nota prot. n.47931 del 05/02/2020, indirizzata a tutti i dipartimenti vigilanti, in cui veniva stabilito come termine ultimo per la trasmissione dei prospetti contenenti le diverse posizioni di debito e/o credito, il 10/03/2020.
- stante il mancato rispetto del suddetto termine, il Dipartimento Economia e Finanze provvedeva a richiedere agli enti strumentali e società controllate di trasmettere quanto necessario per la definizione della procedura in questione, e che a seguito di reiterati solleciti si addiveniva alla conclusione delle verifiche sulle posizioni di debito/credito, e al conseguente invio della documentazione necessaria al rilascio dell'asseverazione di legge da parte dell'Organo di Revisione contabile della Regione Calabria, in data 15/07/2020.

RAVVISATO che, giusto verbale n.39 del 22/07/2020, il Collegio dei Revisori della Regione Calabria rilasciava la suddetta asseverazione di legge, con riferimento alle posizioni di debito credito della Regione con i propri enti strumentali e società controllate, per come risultanti alla data del 31/12/2019.

RAVVISATO, altresì, che stante la previsione di legge di cui all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, in base alla quale "*Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale (...)*", si provvederà all'approvazione del rendiconto consolidato a seguito dell'avvenuta trasmissione delle relative risultanze di gestione da parte del Consiglio regionale.

VISTE:

- la D.G.R. n.192 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Chiusura dei conti per l'anno 2019. Ricognizione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi*".
- la D.G.R. n.193 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Approvazione conto giudiziale del Tesoriere - esercizio finanziario 2019*".
- la D.G.R. n.194 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e Entrate e Uscite per conto terzi e partite di giro)*".

VISTI:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

- Il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge L. 6 agosto 2008, n.133; il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

VISTO il disegno di legge inerente l'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019 e i connessi prospetti redatti ai sensi del D.Lgs 118/2011, nonché i prospetti contenenti le risultanze della gestione 2019 sia per la parte delle spese che per quella delle entrate declinati per capitoli, allegati al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott. Francesco Talarico, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'unito progetto di legge recante "*Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2019*", nonché il Rendiconto generale redatto secondo gli schemi di bilancio di cui all'Allegato 10 del D.Lgs 118/2011, corredato dai connessi prospetti e allegati di legge, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare, altresì, i prospetti contenenti le risultanze della gestione 2019 sia per la parte delle spese che per quella delle entrate declinati per capitoli;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva di tutta la documentazione alla stessa allegata, a cura del competente settore del Dipartimento Economia e Finanze, in doppio originale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini dell'esercizio della parifica ex articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;
- 4) di trasmettere, altresì, la presente deliberazione, a cura del competente settore del Dipartimento Segretariato Generale, in numero una copia, rispettivamente, al Collegio dei revisori dei Conti della Regione Calabria, al fine di consentire il rilascio del previsto parere di legge, nonché al Consiglio regionale per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maurizio Borge

IL PRESIDENTE



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
9^ Seduta
Mercoledì 30 settembre 2020

Deliberazione n. 55 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione (Deliberazione U.P. n. 16 del 26 giugno 2020, così come integrata con successiva deliberazione U.P. n. 34 dell'11 settembre 2020).

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone contestualmente in votazione le proposte di provvedimento amministrativo, prendendo altresì atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti e della relazione della Commissione speciale di Vigilanza. e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 26, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 ottobre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali;
- con deliberazione consiliare n. 356 del 19 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e sono state assegnate le risorse al Segretario/Direttore Generale;
- con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 711 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 30 settembre 2019 è stato approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 447 del 19 novembre 2019 sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 9 aprile 2020 è stato approvato il verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2019;
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 29 giugno 2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 43 del 2 agosto 2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- nella citata deliberazione consiliare è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in un disavanzo di euro 2.477.364,29, corrispondente all'importo della voce "totale parte disponibile" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015;



Consiglio regionale della Calabria

- con deliberazione n. 70 del 3 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 2015, sono state individuate le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ed è stato approvato il piano di finanziamento del maggiore disavanzo di amministrazione a carico dei bilanci degli esercizi 2015-2044;
- con deliberazione consiliare n. 149 del 21 novembre 2016 è stato modificato e rimodulato il piano approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 3 dicembre 2015;

VISTA la deliberazione n. 16 del 26 giugno 2020, con la quale l'Ufficio di Presidenza ha proposto al Consiglio regionale l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione;

RILEVATO CHE nei bilanci di previsione approvati per i trienni 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021 sono state applicate le quote previste nel piano di finanziamento del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 3 dicembre 2015, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 149 del 21 novembre 2016 e che dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato allo schema di rendiconto dell'esercizio 2019, la parte disponibile (lettera e) è superiore al disavanzo risultante al 1° gennaio 2019;

PRESO ATTO CHE con pec del 21 luglio 2020, acquisita al prot. gen. n. 16715 del 21.07.2020, l'Amministratore Unico della società in house "Portanova S.p.A." ha trasmesso il bilancio della società relativo all'esercizio 2019 con l'evidenza di un risultato di esercizio difforme da quello indicato nel progetto di bilancio trasmesso con pec dell'8 maggio 2020, acquisita al prot. gen. n. 10470 dell'8 maggio 2020, utilizzato nella redazione degli allegati al rendiconto concernenti la contabilità economico-patrimoniale;

CONSIDERATO CHE, durante l'attività di verifica preliminare sulla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 26 giugno 2020, il Collegio dei Revisori ha richiesto un maggior dettaglio nell'esposizione dei dati contenuti negli allegati al rendiconto "a1", "a2" e "a3", rilevando altresì la presenza di alcuni errori materiali negli allegati "Equilibri di bilancio" e "Quadro generale riassuntivo";

TENUTO CONTO CHE l'Ufficio di Presidenza, sulla scorta dei suddetti rilievi del Collegio dei Revisori, ha modificato la propria deliberazione n. 16 del 26 giugno 2020 ed in particolare lo schema di Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019 e la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019,



Consiglio regionale della Calabria

dando atto, altresì, contestualmente all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019, del recupero integrale del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, determinato ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 67 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., dispone che "La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare (...) il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo";
- a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29.04.2020 ha differito il termine di adozione dei rendiconti al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 77 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, dispone che "Successivamente all'approvazione del rendiconto, l'assemblea consiliare approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con le società controllate e partecipate secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 (...) Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 agosto dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento ed è trasmesso, dopo l'approvazione consiliare, alla Regione entro i dieci giorni successivi.";
- il Consiglio regionale detiene la partecipazione nella società in house providing "Portanova S.p.A.";

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 e ss.mm.ii, che dispone la pubblicazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTO lo schema di rendiconto dell'esercizio 2019, redatto ai sensi dell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Consiglio regionale della Calabria

VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 4 maggio 2017 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018;

VISTA la relazione della Commissione Speciale di vigilanza, redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, commi 5 e 110, comma 1, lettera c) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE il Collegio dei Revisori, con verbale n. 43 del 23 settembre 2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione;

UDITO il relatore, Consigliere Mancuso, che ha proposto all'Assemblea di approvare contestualmente e congiuntamente le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 16/2020 e n. 34/2020, rubricate rispettivamente come proposte di provvedimento amministrativo n. 46/11^ e n. 53/11^;

DELIBERA

- di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

	GESTIONE 2019		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			11.953.139,02 €
RISCOSSIONI	27.714.447,95 €	32.412.553,50 €	60.127.001,45 €
PAGAMENTI	2.016.234,72 €	59.913.867,42 €	61.930.102,14 €
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			10.150.038,33 €
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 €
Differenza			10.150.038,33 €
RESIDUI ATTIVI	4.859.667,36 €	38.157.359,35 €	43.017.026,71 €
RESIDUI PASSIVI	4.276.335,63 €	4.099.142,95 €	8.375.478,58 €
Differenza			34.641.548,13 €
FPV per spese correnti			1.541.221,13 €



Consiglio regionale della Calabria

FPV per spese in conto capitale			713.806,92 €
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2019			42.536.558,41 €

- di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 è così suddiviso:

Avanzo vincolato	17.933.129,59 €
Avanzo accantonato	7.716.189,40 €
Avanzo destinato agli investimenti	12.920.026,13 €
Avanzo libero	3.967.213,29 €

- di rinviare ad un successivo atto la destinazione dell'avanzo libero dell'esercizio 2019, pari ad euro 3.970.213,29;
- di dare atto che il Consiglio regionale ha recuperato integralmente il disavanzo straordinario derivante dal riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015, determinato ai sensi del comma 7, articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- di dare atto che i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio 2019 confluiranno nel rendiconto consolidato della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che, successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, si procederà all'approvazione del bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la società partecipata "Portanova S.p.A.";
- di dare atto che i rendiconti dei Gruppi consiliari anno 2019 saranno pubblicati, in allegato, al rendiconto del Consiglio regionale sul sito istituzionale dell'Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati richiamati in premessa, alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma 6 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)